ARACNE

www.aracne-rivista.it

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Contributi

BREVI RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA. RISVOLTI GIURIDICI E NON SOLO ([1]) ([2])

di Sonia Porta

E' utile iniziare questa riflessione ivi riportando la nota notizia pubblicata sul quotidiano *La Repubblica* di qualche anno fa del seguente tenore "*L'uomo rappresenta solo lo 0,01% di vita sulla Terra, ma ha già distrutto l'83% delle specie*" ([3]). Sul pianeta Terra, di fatto, è dunque l'Uomo ad assumere il comando su ogni altra forma vivente. Tuttavia,



egli è chiamato *homo sapiens sapiens* perché dotato di sapienza e di intelligenza ([4]).

([1]) In occasione della *Giornata Mondiale dell'Alimentazione* che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 16 Ottobre e della *Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare* quale ricorrenza annuale internazionale del 7 Giugno.

([2]) Il presente Saggio sul binomio fra Uomo e Natura ha lo scopo di evidenziare il rapporto esistente fra il Diritto, la Letteratura e la Storia.

([3]) Giacomo TAGLIANI, Quotidiano *La Repubblica*, 22 Maggio 2018 (in *https://www.repubblica.it/ambiente/2018/05/22/news/l_uomo_rappresenta_solo_lo_0_01_di_vita_sulla_terra_ma_ha_gia_distrutto_l_83_delle_specie-197067770/*).

([4]) Cfr. UNESCO, *Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale*, Parigi, 23 Novembre 1972.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Le domande da porsi sono quindi le seguenti: quanto sono conciliabili la sapienza e l'intelligenza umana con l'istinto di sopravvivenza? Posto che nel mondo giuridico esistono svariate soglie di tolleranza, esiste anche nel mondo naturale un limite di tolleranza nella sopraffazione di una specie su un'altra al di fuori dell'istinto di sopravvivenza?

Se un animale uccide un altro animale lo fa per cibarsi ovvero in un'ottica riproduttiva: in entrambi i casi l'azione eliminatoria è dettata esclusivamente dal puro istinto ([5]) e dunque è positiva e accettabile in quanto necessaria.

L'Uomo *sapiens sapiens*, invece, non sempre impiega la propria azione violenta contro le altre specie naturali per i medesimi scopi ora citati, bensì, molto spesso, egli agisce anche per pura cattiveria, per ragioni di convenienza, per motivi economici ovvero per migliorare il proprio stile di Vita individuale e collettivo anche attraverso un ingiusto abuso dell'Ambiente.



([5]) A. BARNETT, *Istinto e intelligenza. Il comportamento degli animali e dell'uomo* (F. CAVALLO, traduttore), Bollati Boringhieri, 2016.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Il punto di differenziazione fra l'Uomo e il resto del mondo naturale, vegetale o animale, è quindi rappresentato dalla ragione e dalla coscienza che sono ovviamente presenti solo nel primo.

All'apparenza queste qualità incardinano un meraviglioso segno distintivo dell'Uomo ma, laddove siano male impiegate, esse divengono le armi improprie più taglienti e pericolose in assoluto laddove costituiscano la premessa di azioni generalmente o relativamente non necessarie alla Vita.

Questa affermazione è supportata dalla locuzione latina *homo faber fortunae suae* ([6]) che significa letteralmente: l'Uomo è l'artefice della propria sorte.

Per il rispetto della Terra, quale casa individuale e comune di ogni essere su di essa vivente, il rapporto fra l'Uomo, gli



([6]) APPIO CLAUDIO CIECO (350 – 271 a.C.). Egli impiegò questo brocardo nelle sue *Sententiae* quali massime a sfondo morale e filosofico.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Animali e le Piante deve essere il frutto di un delicato equilibrio che consenta il libero sviluppo dell'istinto di ogni forma di Vita ([7]). Solamente così il Paesaggio ([8]), che caratterizza la Terra rispetto agli altri Pianeti dell'Universo, può essere davvero definito come una bellezza.

Il Paesaggio è uno scorcio di Terra circoscritto agli occhi di un attento osservatore; il Paesaggio è la visione integrale della Terra contemplabile dallo Spazio rimanendo seduti comodamente in una navicella; il Paesaggio è una nozione giuridica tipica del Diritto Amministrativo, perché di pubblico interesse, che non prescinde comunque dal considerare la forza della Natura quale creatrice di ogni bellezza naturale, appunto.

Il Paesaggio, insomma, è un'entità concreta che, per la soddisfazione degli occhi umani e per la necessaria sopravvivenza delle specie, deve incarnare di per sé la bellezza della Natura di cui l'Uomo fa semplicemente parte senza esserne il supremo rappresentante.

Il Paesaggio è stato posto al centro della riforma della Costituzione italiana ([9]) con l'accezione più ampia di Ambiente, configurato come un valore primario sulla scorta del dettato già esistente della Corte Costituzionale ([10]) che ha fatto riferimento a un "*processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive,*

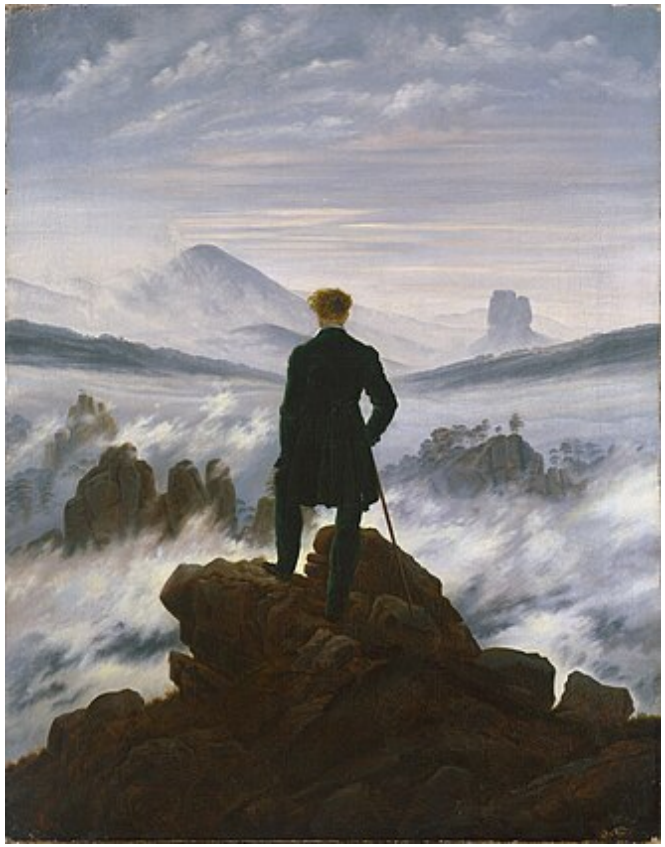
([7]) Per una analisi approfondita sul rapporto fra Uomo e Animale e sulla tutela di quest'ultimo, cfr. S. MENICALI, *La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista ISSN 1827-0565, ADIR – L'altro diritto – Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, Pacini Giuridica, 2003.

([8]) Art. 9 Cost. It. "*La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*".

([9]) Cfr. art. 1, comma 1, Legge Cost. 11 Febbraio 2022, n. 1, entrata in vigore il 9 Marzo 2022.

([10]) Corte Cost., Sent. n. 179/2019.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898



anche di natura intergenerazionale". La medesima Corte, con proprio arresto successivo ([11]), ha sottolineato che "*la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale*" ([12]).

Continuando nelle personali riflessioni che qui si intendono condividere con il lettore si potrebbe dunque argomentare come la mano che guida il ciclo intrecciato della Vita di tutte le specie terresti sia solo quella della Natura che mai ha ceduto nei millenni all'Uomo tale propria supremazia. La Natura, seppure talvolta matrigna ([13]), è pur sempre fonte dell'istinto e dunque essa rimane, in fondo, perennemente benevola per la sopravvivenza naturale necessaria.

La Natura, infatti, a differenza dell'intelligenza umana, non conosce il superfluo, e nel proprio errare per la realizzazione incessante del ciclo della Vita essa si avvale solo dei valori necessari alla sopravvivenza. Gli Animali e le Piante, in

([11]) Corte Cost., Sent. n. 71/2020.

([12]) Cfr. la *Convenzione europea del paesaggio* adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 Luglio 2000 e ratificata con Legge n. 14 del 2006.

([13]) Secondo il pensiero di Giacomo LEOPARDI, poeta del XIX secolo e filosofo del romanticismo letterario, la Natura è intesa come benefica e positiva (pessimismo storico) seppure colpevole dei mali dell'uomo (pessimismo cosmico).

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

sostanza, si cibano rispettivamente per quanto è loro spontaneamente necessario. Tanto è che in una immensa distesa di grano o in una numerosa mandria di animali gli esseri viventi destinati a morire sono tali solo secondo le rigide regole della legge naturale e non già per lo smodato consumo di pochi a discapito di altri.

La legge naturale non prevede la morte per fame degli esseri viventi sulla Terra se non per ragioni innescate dal ciclo della Natura e da esso istintivamente giustificate.

La ragione dell'Uomo, tuttavia, è in grado di iniettare volontariamente il proprio fluido all'interno di questo complesso sistema naturale, ingaggiando sistemi artificiali idonei a mutarne la dimensione e lo scopo a discapito del quieto e indistinto esistere di ogni essere vivente sul nostro meraviglioso e ricco Pianeta, oggi affetto da una grave condizione di precarietà.



La nutrizione ([14]) costituisce una necessità dalla quale non è possibile prescindere per la sopravvivenza generale e indistinta delle specie animale e vegetale. L'azione del cibarsi incarna così un atto positivo, incosciente ed automatico, per

([14]) A. MARIANI. M. COSTANTINI, C. CANNELLA, G. TOMASSI, *Alimentazione e nutrizione umana*, Il Pensiero Scientifico Editore, 2016.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

gli esseri viventi sforniti di ragione ma non di istinto, e un bisogno cosciente e volontario per l'Uomo in quanto dotato di ragione.

Questa ovvia premessa può risultare utile per comprendere come solamente l'essere umano sia in grado di rendersi autore di un innaturale spreco di cibo ([15]), destinandolo allo scarto per avaria o, semplicemente, perché in *abundantiam* rispetto alle proprie necessità quotidiane ([16]). A tal riguardo, va coerentemente segnalato che la Legge n. 166/2016 intitolata "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*" offre una interessante nozione di spreco, definendolo come "*l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti*".

Tale condotta umana, attiva od omissiva, diviene quindi innaturale laddove essa sia impiegata oltre il limite della necessità della sopravvivenza comune e indistinta di ogni specie, per come stabilito dalla legge naturale che si impone come inderogabile e immodificabile di fronte all'essere umano. Ogni differente contegno individuale o collettivo della nostra esistenza, anche in termini quantitativi, integra dunque un c.d. illecito naturale a causa della violazione del parametro che regola il delicato equilibrio ciclico della Vita terreste, quest'ultimo, quale principio da osservare rigorosamente per la concreta e pacifica coesistenza di tutte le specie. Simile violazione è certamente integrata attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali terrestri, unito all'abuso di strumenti

([15]) A. SEGRE', *D(i)ritto al cibo. La mia playlist dallo spreco alla cittadinanza alimentare*, Scienza Express, 2022;

([16]) M. FERRETTO, *Lo spreco di cibo: una scelta non sostenibile*, in Consumatori, diritti e mercato, n. 2, Focus, 2010.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898



artificiali atti a guidare in maniera del tutto innaturale la saggia mano della Natura ([17]).

Il cibo, inteso come materia prima non modificata, costituisce l'elemento essenziale per la permanenza in Vita sulla Terra, oltre – *in primis* – all'acqua e all'aria.

Il cibo è un diritto appartenente a ogni specie vivente perché ogni essere, vegetale o animale, ha il diritto di vivere. In questa dimensione non esiste alcuna differenza fra il diritto naturale e il diritto positivo. Le leggi della Natura prevalgono sul diritto positivo perché senza i soggetti naturali non esistono i soggetti del diritto. In poche parole, il diritto naturale è funzionale all'esistenza umana!

La generale e indistinta titolarità del diritto al cibo, pertanto, è strettamente connessa al diritto di ogni essere vivente sulla Terra di procurarsi gli alimenti necessari alla propria sopravvivenza. Questa ovvietà, tuttavia, è attuata in automatico solamente nel mondo naturale laddove ogni specie è in grado, nell'ambito del proprio spazio e secondo i propri tempi e le proprie modalità, di assicurarsi il sostentamento necessario alla conservazione: l'unico limite sul punto è segnato dalla legge

([17]) S. PIGNATTI, P. BIANCO, G. FANELLI, S, PAGLIA, S. PIETROSANTI, P. TOSCAROLLO *Le piante come indicatori ambientali, manuale tecnico-scientifico*, RTI CTN_CON 1/2001, Cfr. ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), informazioni addizionali sul sito *www.sinanet.anpa.it*).

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

naturale del più forte ([18]) che è originato, comunque e come sempre, dall'istinto che governa il ciclo della vita.

Ebbene, si potrebbe allora affermare che, in riferimento all'essere umano, la legge naturale del più forte assume un duplice campo di operatività di opposta portata. Infatti, se in un'ottica positiva risulta accettabile, secondo natura, una condotta dettata da uno stato di necessità, peraltro anche giuridicamente prescritto quale causa di giustificazione di un comportamento ([19]) che – pur di per sé illecito − risulti dettato dall'istinto di sopravvivenza, secondo un'ottica negativa, invece, la prevalenza del più forte sul più debole assume caratteristiche innaturali laddove venga impiegata per ragioni di puro egoismo. In quest'ultimo senso, l'Uomo fuoriesce automaticamente dal ciclo naturale degli eventi dettato dalle leggi del mondo naturale ponendosi in netto e pericoloso conflitto con la Natura.

La difficoltà di questa affermazione si insinua nelle tribolazioni esistenti in concreto nel trovare un punto di equilibrio per il contemperamento fra gli interessi di sopravvivenza umana e di sviluppo sociale, connessi al diritto al cibo, con il rispetto dell'Ambiente e delle sue regole. Una corretta logica di partenza potrebbe essere quella secondo cui l'Uomo è un ospite della Terra, pur facendone parte integrante, e, dunque, come ha scritto il noto biologo Edward Osborne Wilson ([20]), "*L'essere umano su questo pianeta, in quanto specie più <intelligente>, dovrebbe considerarsi come un albero i cui rami sono le sterminate specie animali e vegetali che lo compongono e che compongono la diversità biologica;*

([18]) CHARLES DARWIN (1809-1882). Egli attribuiva l'evoluzione progressiva alla «lotta per la vita» che permetterebbe la «sopravvivenza dei più forti». In questo modo la «selezione naturale» eliminerebbe i più deboli e favorirebbe i più forti.
([19]) Art. 54 Cod. Pen., comma 1, "*Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, percolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*".
([20]) Biologo statunitense; fondatore della Sociobiologia e tra i massimi esponenti mondiali di Biodiversità.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

per cui, perdere uno di questi rami equivarrebbe a permettere l'amputazione di uno dei propri arti rendendone sempre più complicata la vita; ragion per cui, l'impegno di tutti per la salvaguardia della diversità biologica dovrebbe essere motivo d'orgoglio, oltre che un dovere etico, per trasmettere e far godere anche i nostri figli e i nostri nipoti delle stesse cose di cui abbiamo potuto godere noi…" ([21]).

La teoria dei diritti umani scinde questi ultimi in due fondamentali tipologie a seconda della loro modalità di procacciamento ovvero di esercizio. Così, da un lato esistono diritti il cui espletamento non implica alcun preliminare tipo di intervento della forza umana, come ad esempio il diritto al culto, e, dall'altro, sussistono diritti che richiedono la preliminare esistenza di risorse prime da utilizzare, ovvero da trasformare, per la soddisfazione della permanenza in Vita, come appunto il diritto al cibo ([22]).

Il procacciamento del cibo, inteso dunque come l'attività umana di reperimento e di trasformazione della materia prima ai fini di sopravvivenza, rende plausibile l'esistenza di una

([21]) E. O. WILSON, *Il significato dell'esistenza umana*, (I. C. Blum, traduttore), Le Scienze, 2015.

([22]) Nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo* del 1948 è rinvenibile un primo riconoscimento al diritto all'alimentazione inteso quale diritto umano. L'art. 25 *cit.* afferma, infatti, il diritto di ogni uomo a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo a beni che occorrono al suo soddisfacimento, primo fra tutti l'alimentazione, che colloca il diritto al cibo come prerogativa imprescindibile della salute umana. Successivamente il diritto al cibo è stato introdotto, fra l'altro, con l'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato nel 1996 e ratificato da 156 Stati oggi vincolati dalle sue disposizioni. Il diritto al cibo è stato inoltre più precisamente e tecnicamente definito nelle «Linee guida volontarie a sostegno della realizzazione progressiva del diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale» adottate dal Consiglio della FAO nel 2004. Le citate Linee guida concernono la politica di sviluppo economico, le questioni legali e istituzionali, la politica agricola e alimentare, la nutrizione, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, l'opera di educazione e sensibilizzazione, le reti sociali di sicurezza, le situazioni di emergenza e la cooperazione internazionale. Esse indicano raccomandazioni sulla realizzazione concreta da parte dei singoli Stati di specifiche condotte volte a garantire validità al diritto all'alimentazione cercando di colmare il divario fra il riconoscimento legale e l'effettiva realizzazione di tale diritto. Questi principi sono citati anche nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che incardina un Programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 2015 dai Governi di 193 Paesi membri dell'ONU e fra i cui obiettivi rientra la lotta alla povertà e l'eliminazione della fame.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

duplice interpretazione del diritto al cibo: quella ristretta ([23]), che si riferisce al diritto indiscriminato di procurarsi il cibo senza alcun tipo di limitazione o di divieto, e quella ampia, che prevede l'ulteriore diritto di ricevere il cibo laddove l'Uomo non sia in grado di procurarselo per ragioni oggettive. Queste ultime ragioni, in sostanza, sono quelle che costituiscono le cause della povertà del popolo di uno Stato.

Se in una visione statale sorge quindi in capo al popolo un vero e proprio diritto al cibo, va detto che, nella differente ipotesi in cui sia il singolo individuo presente su un territorio ricco a non disporre oggettivamente delle possibilità di procurarsi i viveri, sorge invece un dovere di solidarietà ([24]) di portata non giuridica bensì morale.

Tuttavia, la *ratio* dell'intervento umano, sia esso finalizzato al soddisfacimento di un diritto ovvero all'adempimento di un dovere solidale ([25]), risulta comune ad entrambe le fattispecie ora considerate e consiste nella necessità di agire attivamente in tutti quei contesti ove si annidi la povertà, quale piaga sociale condivisa da una intera comunità statale ovvero patita singolarmente da taluni individui più sfortunati o ingiustamente meno tutelati ([26]).

L'intervento del singolo Stato a sostegno dei propri cittadini indigenti e la collaborazione internazionale fra gli Stati negli aiuti umanitari costituiscono pertanto azioni mirate, circoscritte ovvero generali, onde rendere possibile l'esercizio indiscriminato del diritto al cibo nella sua duplice accezione.

Oggi, *ahimè*, la Costituzione italiana, a differenza di altri Stati, non contempla direttamente ed espressamente il diritto al cibo, protetto comunque indirettamente con l'adesione del

([23]) La *Magna Carta* del 1215 afferma che nessuno sarà multato in una misura che lo privi dei suoi mezzi di sussistenza.

([24]) L. GIACOMELLI, *Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari*, Osservatorio Costituzionale, Fasc. 1/2018, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2018.

([25]) M. BOTTIGLIERI 2015, *Tra «solidarietà alimentare» e «fraternità conviviale». Il diritto al cibo e i nostri doveri*, in Munera 2/2015.

([26]) ZIEGLER 2003, *Le droit à l'alimèntation*, Paris: Mille ed une nuits, Librarie Arthème Fayard, (Trad- it. ZIEGLER 2004, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, Tropea Editore).

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

nostro Stato ai Trattati Internazionali che ne garantiscono la tutela ([27]); ciò, sebbene esso costituisca un diritto umano fondamentale secondo il diritto positivo oltre che a quello naturale ([28]).

La sussistenza di simile lacuna, peraltro, è presente nel nostro ordinamento giuridico nonostante sia stato correttamente osservato come, per quel che concerne proprio l'Italia "*la forbice sociale continui a divaricarsi in maniera preoccupante, delineando contesti di povertà assoluta, in palese violazione del diritto al cibo adeguato per qualità e quantità*" ([29]).

L'importanza di un espresso riconoscimento costituzionale del diritto al cibo, nonostante − si ripete – la tutela di esso sia assunta trasversalmente da circa un centinaio di Paesi fra cui fortunatamente anche il nostro, deriva *in primis* dalla necessità umana di sopravvivenza in onore al rispetto della Vita. E' stato affermato come il diritto al cibo si fondi "*sui principi dello sviluppo sostenibile affinchè siano rimosse le disuguaglianze esistenti nel controllo della terra, dell'acqua, dei pascoli, delle foreste e delle sementi e contrastate le violazioni dei diritti dei contadini e dei lavoratori*" ([30]). Di più, è stato chiarito che il diritto al cibo "*si realizza pienamente attraverso la piccola e media proprietà contadina della terra, l'agricoltura biologica, le filiere alimentari eque e corte con il più ridotto numero di intermediari, la qualità e la sicurezza degli alimenti, i prezzi giusti e trasparenti per il produttore e per il consumatore, le regole condivise e uguali di tutti i Paesi, uno stile alimentare sobrio e rispettoso della popolazione*

([27]) Cfr. l'art. 117 della Cost. It., e Corte Cost., Sent. 22.10.2007 n. 348, nonché Corte Cost., Sent. 22.10.2007 n. 349.
([28]) L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza Ed. 2001.
([29]) XVII Legislatura, Camera dei Deputati, n. 3133, proposta di legge costituzionale presentata il 20 Maggio 2015 per la modifica dell'art. 32 della Costituzione, comma 1, da «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» a «La Repubblica tutela la salute e la sicurezza alimentare come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività e garantisce cure gratuite e l'accesso al cibo agli indigenti».
([30]) *Ibidem*.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

animale, con una particolare attenzione rivolta ai consumi energetici" ([31]).

In poche parole, risulta evidenziato come "*il diritto ad un'alimentazione adeguata è di tutti e di tutte, di chi produce, di chi trasforma, di chi vende e di chi consuma, in sintesi, della rete del cibo*" ([32]).

Il diritto al cibo, da un punto di vista economico, è dunque connesso e collegato con il diritto al lavoro che è un'entità da considerarsi non solo in termini di manodopera da impiegare per la specifica produzione e messa a disposizione degli alimenti, ma anche quale lecito strumento individuale di guadagno assolutamente necessario per l'acquisto del cibo. Sotto questo importante profilo è stata pertanto chiarita e sottolineata la necessità di "*assicurare ai cittadini le opportunità per procurarsi un reddito: ogni individuo ha*



diritto, infatti, a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia" ([33]) ([34]) ([35]).

La fame ([36]) è una grave violazione della dignità umana e un ostacolo al progresso sociale, politico ed economico!

([31]) *Ibidem.*
([32]) *Ibidem*.
([33]) *Ibidem*.
([34]) A. GUSMAI 2015, *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2/2015.

([35]) C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, 2013, G. Giappichelli Editore.
([36]) F. ALICINO, *Il diritto fondamentale a "togliersi la fame". Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, in (ed.) M. De Castris, Cibo

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Queste ultime premesse sono state riportate al fine di evocare le motivazioni rese a supporto dell'avanzata e condivisibile proposta di modifica del primo comma dell'art. 32 della nostra Costituzione, mediante l'introduzione di una espressa tutela del diritto al cibo, tutt'oggi inesistente per via diretta, nei seguenti termini: "*La Repubblica tutela la salute e la sicurezza alimentare come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività e garantisce cure gratuite e l'accesso al cibo agli indigenti*" ([37]).

Ma v'è di più. La funzione delle presenti riflessioni, secondo l'intento di chi scrive, è sempre quella di stimolare domande attorno agli argomenti ivi trattati.

Se nell'ambito dei diritti fondamentali rientra certamente il diritto al cibo, essendo pacifica la sua primigenia funzione di sostentamento e di Vita per l'Uomo, oltre che di perno per la immediata rappresentazione della dignità umana, va detto che, secondo una collocazione statale meno diretta di tale diritto, esso contribuisce a comporne il patrimonio nazionale.

E' dunque possibile sostenere che il cibo è cultura?

Direi di sì.

E' impensabile non considerare il cibo fra gli usi e i costumi di un popolo: esso contribuisce, e non di poco, a delinearne le tradizioni, anche di sostentamento, di sviluppo e di gusto per come si sono evolute nel tempo a causa dei mutamenti naturali dell'Ambiente, ovvero per l'impiego e per l'impatto del progresso e della tecnica in un dato ambito territoriale.

Anche il cibo fa la storia di un popolo, di uno Stato, di una Regione e di un luogo; nei millenni il cibo ha dato Vita a svariate tradizioni che a loro volta hanno creato prima le Tribù e poi i Popoli in grado di colloquiare attraverso la convivialità.

e Società. Una relazione da esplorare, RomatrE-Press, 2018, ISBN 978-88-94885-90-3.

([37]) Cfr. nota 29.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898



Le società primitive, in fondo, si riunivano − per istinto alla socializzazione – al fine di consumare il pasto cacciato. Il cibo, in questi contesti, veniva prima della parola ed era un mezzo di comunicazione *inter partes* degli istinti più primitivi: la fame e il gusto.

Lo spontaneo senso della felicità di ogni componente del gruppo sociale, intesa come soddisfazione personale derivante da una caccia gratificante – e che oggi si identifica con l'appagamento del lavoro quotidiano –, derivava dalla consumazione del buon cibo che attutiva la fame o che la saziava completamente.

Il cibo è la prima necessità dell'uomo non solo in termini di sopravvivenza ma pure in un'ottica di condivisione della Vita con altri individui.

E' possibile allora sostenere, volendo così azzardare un vero e proprio elogio all'alimentazione, che fu proprio per merito del cibo che sorsero le prime comunità sociali? E' possibile ritenere che fu il cibo ad accendere il motore della curiosità e della scoperta individuale e comune in settori come la caccia, il modo di riunirsi in gruppo, la mentalità della comunicazione sociale e il piacere di condividere la bellezza delle più semplici emozioni quali il gusto del palato?

Certamente l'Uomo, da sempre, deve molto al ruolo del cibo in termini di sviluppo e di progresso della propria personalità, prima ancora che in ogni altro campo.

In questi termini, l'Uomo deve riconoscere il rispetto più rigoroso alla Natura la quale − nel tempo – ha contribuito non di poco al miglioramento del cibo come sostanza. Basti

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

pensare che fu proprio grazie a un incendio del tutto occasionale che l'uomo primitivo scoprì come la cottura della carne la rendesse più dolce, più saporita e più digeribile.

Il cibo e le sue modalità di consumazione contraddistinguono pertanto un popolo per cultura e progresso ([38]). Vi sono Paesi in cui sia la cottura del cibo, sia la presentazione e la consumazione delle pietanze avvengono tutt'oggi tramite enormi foglie di albero anziché con stoviglie, e ciò non per mera guarnizione ([39]).

Da un punto di vista storico, anche la carenza di cibo ha contribuito a segnare epoche tragiche della nostra storia: le guerre mondiali sono una tragedia di morti per armi e per fame ovvero foriere di malattie per malnutrizione. Ogni guerra che obblighi al confinamento umano, sia essa di eserciti o di virus, comporta la corsa dell'individuo verso un accatastamento precauzionale o necessario di cibo. Tanta è stata, infatti, la realtà in Italia e nel mondo a fronte del primo *lock down* dovuto alla pandemia da Covid-19.

Se dunque il cibo contribuisce a creare la cultura e la storia di un popolo ([40]), secondo un'interpretazione estensiva, esso ben potrebbe essere correttamente considerato fra i patrimoni di uno Stato: l'art. 9 della Costituzione italiana recita, fra altro, che "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*" ([41]) ([42]) ([43]).

([38]) M. BROCCA, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in Federalismi – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2017, p. 6; Cfr. anche V. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costituzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 27.

([39]) PIZZOLATO, *Il diritto all'alimentazione. Un bisogno fondamentale povero di tutele*, in Aggiornamenti sociali, 2/2015; FASCIGLIONE 2014, *La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economica-finanziaria: alcune riflessioni*, in Diritti umani e diritti internazionali, 2/2014.

([40]) M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Laterza Ed., 2006; V. E. DI RIENZO, *Oltre l'edibile: su alcune valenze antropologico-culturali del cibo*, in Economia della cultura, n. 1/2010.

([41]) S. CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2012.

([42]) G. SCIULLO, *I beni, in Diritto e gestione dei beni culturali*, C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), Bologna, 2011.

([43]) Cfr. Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (art. 2, comma 2).

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Volendo accettare le premesse espresse dalla «promozione» e dalla «tutela» come l'accoglimento di una c.d. «Costituzione culturale», sfociante peraltro negli articoli 32-35 della medesima fonte, l'enunciazione dei due principi fondamentali, fra cui quello relativo alla tutela della «cultura» ([44]), non può certamente ignorare l'importanza del cibo, quale diritto da proteggere necessariamente, posto che non è concepibile un sano sviluppo culturale laddove scisso dal ruolo assunto dall'alimentazione; così è, come prova la storia, sin dalle origini dell'umanità sociale e dunque della *civitas*.

Negare la priorità di principio al cibo significa ignorare colpevolmente l'esigenza primaria che ha dato moto ai gruppi sociali e dunque agli ordinamenti giuridici.

L'Italia, ad esempio, vanta nel mondo i propri riconoscimenti gastronomici spiccando con la propria notorietà internazionale non solo in campo culturale, storico e artistico, ma anche culinario mediante l'arte del cibo di tradizione antica e moderna. Con orgoglio, per un pizzico altezzoso, il nostro Paese vanta l'invenzione della pizza che si propone quale piatto unico straordinario, riconosciuto come tale dal patrimonio culturale dell'umanità e tramandato di generazione in generazione, perennemente rinnovato nel proprio gusto innovativo e originale. Il riconoscimento dell'UNESCO all'«*Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano*» trova anche la propria motivazione nella tipica tradizione culturale italiana che denota il nostro Stato in modo assai particolare, sia per il tipico carisma conviviale di cui il nostro popolo è portatore, sia perché il senso di condivisione di ogni mentalità viene concretizzato pure attraverso la consumazione di questa pietanza avente il primato di attribuire alla comunità intera, giovane e matura ovvero povera e ricca, un senso di identità e di facile scambio di idee nel rispetto delle

([44]) F. POLACCHINI, *Il diritto al cibo come diritto (anche) culturale, AA.VV., Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Vol. a – Tomo II, 2016; R. CAVALIERI, *Note sul concetto di cultura alimentare*, in Xaos Giornale di confine, 2016, par. 2.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

diversità culturali ([45]). Ebbene, la gustosa pizza, la medicale dieta mediterranea ([46]) e la succulenta vite ad alberello di Pantelleria, rappresentano, fra i tanti, i marchi distintivi del gusto e della cultura del cibo dell'Italia nel mondo ([47]).

Come è noto, oltre alla modifica dell'art. 41, è stato introdotto un nuovo comma all'art. 9 della nostra Costituzione avente l'obiettivo di riconoscere nell'ambito dei suoi Principi Fondamentali anche quello della tutela ambientale. Accanto alla tutela del Paesaggio e del Patrimonio Storico e Artistico dell'Italia è stata così inserita anche la tutela dell'Ambiente, della Biodiversità e degli Ecosistemi, oltre a quella degli Animali, con la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi ([48]).

L'Ambiente, la Biodiversità e gli Ecosistemi trovano la loro rispettiva definizione nei vari atti normativi di rango statale, europeo e internazionale, nonché nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e di quella della Giustizia Europea ([49]). Detta frammentazione di contenuti nozionistici potrebbe essere validamente radunata sotto l'egida di un istituto omnicomprensivo e unitario secondo termini giuridici non disdegnanti la scienza. Sulla scorta di questo tenore, chi scrive, rievoca quanto esposto in apertura della presente esposizione, perché in linea con il dettato del Giudice delle Leggi italiano laddove egli ha espresso il principio secondo cui l'ambiente rappresenterebbe "*una concezione (...) comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali, configurandosi come habitat degli*

([45]) Cfr. sito internet *www.unesco.it.*
([46]) M. B. MIRRI, *La tutela del Patrimonio culturale immateriale e il riconoscimento delle diete e cucine come patrimonio dell'umanità*, in La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo, Atti del Seminario (Firenze, 21 aprile 2015), A. GERMANO', G. STRAMBI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2015.
([47]) R. CAVALIERI, *La natura linguistica del gustare*, in Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 205/2012.

([48]) E' stato inoltre modificato l'art. 41 della Cost. It. in materia di esercizio dell'iniziativa economica privata stabilendo che essa non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente oltre che in danno ai limiti vigenti della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E' stata inoltre riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, ai fini non solo sociali, ma anche ambientali.
([49]) G. ROSSI, *La <materializzazione dell'interesse dell'ambiente>*, in G. Rossi (a cura di) Diritto dell'ambiente, III ed., Torino, 2015.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

esseri umani" ([50]), oltre che a qualificarsi come un diritto fondamentale della persona, un interesse della collettività, un bene immateriale e come un valore di alto profilo. In sostanza, seppure a fronte di una variegata composizione del concetto giuridico di Ambiente, la riforma costituzionale che ha interessato l'anno 2022 ha individuato nel rapporto fra l'Uomo e la Natura – che convivono nello stesso *habitat* naturale – la stella polare che guida ogni ragionamento circostante – giuridico, scientifico e filosofico – rivolto non solo al presente, bensì al lungo periodo e in un'ottica di tutela dell'interesse delle future generazioni ([51]).

Anche la tutela degli Animali non è un pensiero nuovo per l'Italia e finalmente la Costituzione l'ha espressamente recepita nel proprio dettato ([52]). Un cenno merita di essere fatto alla prima riforma di protezione del mondo animale curata ad opera di Giuseppe Garibaldi il 1° Aprile 1871, con la fondazione della "*Regia società torinese protettrice degli animali*", già successiva al codice penale sardo del 1859 che, all'art. 685 comma 7, ebbe a prescrivere contravvenzioni contro l'ordine pubblico per i casi di maltrattamento e sevizie di animali domestici effettuati arbitrariamente in luogo pubblico.

Fu indi il Codice Zanardelli del 1889 che, con l'art. 491, vietò espressamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti ad ogni specie animale. Non da meno fu il contenuto e la portata della Legge 12 Giugno 1913 n. 611, c.d. Legge Luttazzi, sulla "*Regolamentazione delle società zoofile per la protezione degli animali*" e, ancora, nel 1938 l'istituzione dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.) con il

([50]) Corte Cost., Sent. 23 Gennaio 2009, n. 12.
([51]) E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, Editoriale Scientifica, Fasciolo 1/2022.

[52] Art. 9, comma 3, Cost. It secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per un migliore approfondimento cfr. C. MURGO, *Gli animali nel diritto*, Franco Angeli, 2026.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898



fine di "*provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento ... e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica*".

All'attualità, la cooperazione pubblica per la protezione della specie animale si svolge attivamente fra lo Stato, le Province, le Regioni, i Comuni e le Comunità Montane. La sensibilità in detto settore è altissima pure in ambito privato, dove proliferano numerose Associazioni volontarie con lo scopo di reprimere gli atti crudeli e l'abbandono in danno degli animali; vale la pena di ricordare il WWF e la LIPU di origine anglosassone ([53]). A livello internazionale la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale*, presentata a Bruxelles il 26 Gennaio 1978, e proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 Ottobre dello stesso anno, costituisce il risultato dell'incontro del pensiero scientifico, giuridico e filosofico con il quale è stata presa posizione sui rapporti futuri fra la specie umana e le altre specie. Si legge nella Dichiarazione come la stessa proponga all'Uomo le norme di "*un'etica che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, minacciato di*

([53]) S. MENICALI, *La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista ISSN 1827-0565, ADIR – L'altro diritto – Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, 2003.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898



distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante" ([54]).

L'elogio agli Animali è pertanto intrinseco alla necessaria loro tutela in quanto appartenenti al sistema vivente e utili al

([54]) S. MENICALI, *cit.*; tratto dal commento online della L.I.D.A.; cfr. anche C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto*, Giuffrè, Milano 2001.



ciclo della Vita. Di tale realtà ne furono consapevoli sin dalle origini le società primitive, lasciandocene testimonianza nelle scritture e nei disegni rupestri perché *saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* ([55]).

Il delicato equilibrio fra l'Uomo e la Natura, mantenuto e curato attraverso il costante rispetto della seconda da parte del primo, viene duramente intaccato laddove sussiste un abuso

([55]) S. MENICALI, *cit.*; C.M. MAZZONI, *cit.*

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

umano in danno del mondo naturale, perpetrato a favore del soddisfacimento di interessi anche economici a fronte di un cospicuo svilimento culturale.

Sul piano storico e letterario un valido esempio di quanto ora affermato è rappresentato dalla famosa vicenda dello sterminio dei bisonti americani che vide come protagonista William Frederick Cody, dallo pseudonimo Buffalo Bill, nel lontano 1871.

Il bisonte, noto mammifero vivente sul globo terreste sin dall'era glaciale, pascolava allo stato brado nelle incontaminate pianure americane ancor prima della conquista del west fino a che, nel 1800, il mondo, ovvero parte di esso incluso il nuovo continente, fu investito dal progresso con l'arrivo delle macchine industriali. Fu l'opera di costruzione delle ferrovie che fece sorgere la necessità di sgomberare interi paesaggi, sia dalla presenza dei bisonti, sia dagli insediamenti delle tribù indiane che in questi animali trovavano il loro mezzo di sostentamento e di riscaldamento, rispettivamente, mediante la carne e l'impiego delle pelli. Lo sterminio di questi imponenti animali fu blandamente giustificato dalla necessità di sfamare gli operai impiegati nella costruzione dei binari, ma in realtà si manifestò quale mezzo per eliminare gran parte degli impedimenti al regolare funzionamento della ferrovia.

L'abbattimento di un numero elevatissimo di bisonti non solo costituì la macabra e l'ingiusta soluzione a vantaggio della realizzazione pratica del progresso, bensì, in termini di danno culturale, esso rappresentò il pericolo di scomparsa sia delle civiltà native americane, sia della loro principale fonte di sostentamento e di Vita.

La caccia indiscriminata al bisonte, unita alla distruzione del suo *habitat* naturale, hanno determinato il rischio di estinzione di questo animale ([56]) compromettendo anche gli usi e i costumi del popolo americano e indiano.

[56] Per un migliore approfondimento cfr., A. C. ISENBERG, *The Destruction of the Bison*, Cambridge University Press, 2011; J. L. HALEY (Autore), F. Genta Bonelli (Traduttore), *La guerra dei bisonti*, Piemme, 2002.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Nel corso del ventesimo secolo le Associazioni animaliste sono riuscite a salvaguardare questa specie animale e a farla riprodurre.

Oggi, dopo l'aquila calva – emblema nazionale americano dal 1782 −, il bisonte è stato dichiarato in America quale mammifero nazionale e ciò in forza del *National Bison Legaci Act*, la legge sull'eredità nazionale del bisonte, approvata nell'aprile 2016 all'unisono sia dai repubblicani che dai democratici sotto la presidenza di Barack Obama. Tale tipico intervento legislativo, dunque, non solo ha permesso la salvaguardia di questo animale ma ha anche avuto il merito di avere elevato a simbolo uno storico e prestigioso mammifero, proprio ai fini di conservazione della cultura del Paese. Si legge, infatti, fra i paragrafi del *National Bison Legaci Act* che il bisonte costituisce "*un fondamento culturale e volano economico perché veicola valori quali l'unità, la resilienza e l'impegno nella preservazione delle comunità*". Il bisonte, per i principali partiti americani e per lo stesso popolo, rappresenta



il contrassegno dell'America incarnando lo spirito, la fierezza, la libertà, la regalità e la forza: esso appare nelle bandiere di due Stati, è comparso sulle monete americane ed è la *mascotte* di molte squadre sportive.

L'America, con la espressa tutela e salvaguardia dell'aquila e del bisonte, ha saputo rappresentare nel mondo il proprio carattere nazionale e le proprie tradizioni espandendo così la propria potente immagine fino a ricomprendere, quanto alla Natura vegetale, anche la quercia, simbolo di forza, e la suggestiva rosa.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Tuttavia, le ragioni dettate dal progresso non sono state le uniche nella storia a rendere vulnerabile la Natura di fronte alla mano operosa dell'Uomo.

Spesso, infatti, accade che la specie umana tenda a voler soddisfare per il tramite della Natura delle mere esigenze ludiche a proprio infruttuoso godimento che, in realtà, poco hanno a che fare con il divertimento, seppure esso sia del pari non giustificativo del gratuito intaccamento del mondo naturale.

L'esempio più noto e immediato è l'abuso dell'armadrillo che in Brasile è a rischio di estinzione. Nel 2014 questa rara specie di animale è stata scelta dallo Stato come simbolo della Coppa del Mondo nello sport del calcio, data la sua abilità a trasformarsi in una palla per scampare al ravvisato pericolo, ed è così stata violentemente e massicciamente distolta dal proprio *habitat*, oltre che a causa di una consistente deforestazione ([57]).





[57] C. DI LIETO, *Me l'ha detto l'Armadrillo. Storie di passione tra noi e altri animali*, Altreconomia, 2022.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Forse andrebbe accolta e accettata quella condivisibile idea che insegna la superiorità, seppure non invincibile del tutto, della Natura sull'Uomo e che giustifica la ribellione della prima sul secondo laddove da esso maldestramente disturbata ovvero colpevolmente ignorata. D'altronde, la pandemia da Covid-19 ben si è prestata a delineare i termini di una vera e propria guerra virale, combattuta, non ad armi pari, fra l'Uomo e la Natura.

Nel mondo naturale esiste una guerra silenziosa ed incosciente, quella per la sopravvivenza delle specie; nel mondo umano, quello razionale, si combattono invece a suon di bombe le guerre più crudeli ed inutili. A tale proposito, appare doveroso affermare come solo l'amore fra i popoli costituisca il più opportuno combustibile – impalpabile, inesauribile e senza prezzo − idoneo a tenere acceso il sentimento buono del mondo umano, nonché l'unico in grado di proteggere la Vita.

Su questa scia di pensiero, volgendo un ultimo sguardo alla Storia, fu ed è figura imponente Cristoforo Colombo il



quale ha impresso nel passato e nel presente la propria indelebile immagine personale di scopritore di nuove terre e di nuovi popoli, allargando gli orizzonti del mondo geograficamente, politicamente e costituzionalmente. Egli fu un fiero cavalcatore di mari e di oceani, col gusto costruttivo di nuove scoperte terriere, a scanso delle molteplici guerre distruttive che invadono la Storia del mondo attraverso la devastazione di terre, di popoli e di Madre Natura.

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Bibliografia

ALICINO, *Il diritto fondamentale a «togliersi la fame». Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, in (ed.) M. De Castris, Cibo e Società. Una relazione da esplorare, RomatrE-Press, 2018;
APPIO CLAUDIO CIECO (350 – 271 a.C.);
BARNETT, *Istinto e intelligenza. Il comportamento degli animali e dell'uomo* (F. CAVALLO, traduttore), Bollati Boringhieri, 2016;
CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2012;
CAVALIERI, *Note sul concetto di cultura alimentare*, in Xaos Giornale di confine, 2016, par. 2;
M. BROCCA, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in Federalismi – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2017;
DARWIN (1809-1882);
DI LIETO, *Me l'ha detto l'Armadrillo. Storie di passione tra noi e altri animali*, Altreconomia, 2022;
DI RIENZO, *Oltre l'edibile: su alcune valenze antropologico-culturali del cibo*, in Economia della cultura, n. 1/2010;
DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, Editoriale Scientifica, Fasciolo 1/2022;
FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza Ed. 2001.
FERRETTO, *Lo spreco di cibo: una scelta non sostenibile*, in Consumatori, diritti e mercato, n. 2, Focus, 2010;
GIACOMELLI, *Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari*, Osservatorio Costituzionale, Fasc. 1/2018, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2018;
GUSMAI 2015, *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, su *www.dirittifondamentali.it*, 2/2015;
FASCIGLIONE 2014, *La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economica-finanziaria: alcune riflessioni*, in Diritti umani e diritti internazionali 2/2014;
HALEY (Autore), F. Genta Bonelli (Traduttore), *La guerra dei bisonti*, Piemme, 2002;
ISENBERG, *The Destruction of the Bison*, Cambridge University Press, 2011;
LEOPARDI, poeta del XIX secolo e filosofo del romanticismo letterario;
MARIANI. M. COSTANTINI, C. CANNELLA, G. TOMASSI, *Alimentazione e nutrizione umana*, Il Pensiero Scientifico Editore, 2016;
MENICALI, *La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista ISSN 1827-0565, ADIR – L'altro diritto – Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, Pacini Giuridica, 2003;
MIRRI, *La tutela del Patrimonio culturale immateriale e il riconoscimento delle diete e cucine come patrimonio dell'umanità*, in La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo, Atti del Seminario (Firenze,

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

21 aprile 2015), A. GERMANO', G. STRAMBI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2015;
GUSMAI 2015, *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2/2015;
MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto*, Giuffrè, Milano 2001;
MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Laterza Ed., 2006;
MURGO, *Gli animali nel diritto*, Franco Angeli, 2026;
PIGNATTI, P. BIANCO, G. FANELLI, S, PAGLIA, S. PIETROSANTI, P. TOSCAROLLO, *Le piante come indicatori ambientali, manuale tecnico-scientifico*, RTI CTN_CON 1/2001, ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente);
PIZZOLATO, *Il diritto all'alimentazione. Un bisogno fondamentale povero di tutele*, in Aggiornamenti sociali, 2/2015;
POLACCHINI, *Il diritto al cibo come diritto (anche) culturale, AA.VV., Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Vol. a – Tomo II, 2016;
ROSSI, *La <materializzazione dell'interesse dell'ambiente>*, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell'ambiente, III ed., Torino, 2015;
SCIULLO, *I beni, in Diritto e gestione dei beni culturali*, C. BARBATI, M. CAMMELLI, SCIULLO (a cura di), Bologna, 2011;
SEGRE', *Diritto al cibo. La mia playlist dallo spreco alla cittadinanza alimentare*, Scienza Express, 2022;
TAGLIANI, Quotidiano *La Repubblica*, 22 Maggio 2018;
TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, 2013, G. Giappichelli editore;
WILSON, *Il significato dell'esistenza umana*, (I. C. Blum, traduttore), Le Scienze, 2015.
ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace? Cedam, 2008, p. 27;
ZIEGLER 2003, *Le droit à l'alimèntation*, Paris: Mille ed une nuits, Librarie Arthème Fayard, (Trad- it. ZIEGLER 2004, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, Tropea Editore).

Immagini

Pag. 1 - *Atardecer en el rompeolas* (Tramonto sul molo) (2014), Juan Álvarez Cebrián, Olio su tela di lino, 120x180 cm. (Immagine tratta da https://www.artmajeur.com/it/magazine/21-selezioni/uomo-e-natura-verso-una-riconciliazione-estetica-della-vita/340702).

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

Pag. 2 - "«*Vertumno*» *(anche chiamato Fruttifer) è un dipinto di Giuseppe Arcimboldo del 1590, raffigurante l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo come Vertumno, il dio romano del mutamento di stagione, ed è pertanto noto anche come L'imperatore Rodolfo II in veste di Vertumno. Misura 70 cm di altezza per 58 cm di larghezza. È conservato nel castello di Skokloster di Håbo, in Svezia. (...) Lo sfondo è scuro, così da mettere in risalto i colori della frutta e dei legumi che costituiscono questo ritratto. La testa è cinta da una corona estiva di grano, di uva, di melograni, di ciliegie, di fichi e di prugne. La stessa testa è composta da frutti e legumi autunnali come le mele, l'uva e dei baccelli di piselli. Il mento è fatto di gusci di castagne, le guance da mele e il naso è una pera. Le spalle e il torso sono composti da legumi verdi come cavoli, porri, cipolle e rape, che sono prodotti invernali. Una sciarpa fatta di fiori primaverili fa pensare a un'uniforme nobiliare o dell'esercito*" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 3 - "«*Il Giurista*» *è un dipinto di Giuseppe Arcimboldo del 1566. Misura 64 cm di altezza per 51 cm di larghezza. È conservato nel Museo nazionale di Stoccolma. Il dipinto raffigura una figura maschile, ritratto di mezzo profilo, a mezzo busto, con lo sguardo rivolto a sinistra. Il volto del personaggio è costituito da una composizione di pesci e volatili spennati. Egli indossa un berretto nero e una pelliccia, aperta. La parte superiore del corpo è costituita da libri, il petto è formato da una cartella o copertina rigida di un libro, il cui contenuto, dei fogli, fuoriesce parzialmente, andando a costituire il collo del personaggio. I due libri che formano la parte inferiore del busto recano le iscrizioni Isernia e Bartho. L'iscrizione Bartho si riferisce a Bartolo da Sassoferrato (ca. 1314-1357), uno dei più significativi giuristi basso medievali, autore di commentari del Corpus iuris civilis. Isernia si riferisce invece a Andrea da Isernia, anch'egli un importante giurista del Basso Medioevo*" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 5 - "«*Il Viandante sul mare di nebbia*» *(in tedesco Der Wanderer über dem Nebelmeer) è un dipinto a olio su tela del pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich, realizzato nel 1818 e conservato alla Hamburger Kunsthalle di Amburgo*" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 6 - "«*I mangiatori di patate*» *(De Aardappeleters) è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1885 e conservato al Museo Van Gogh di Amsterdam*" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 8 - "«*La Caccia primitiva*» *è un dipinto a olio su tavola (70,5x169,5 cm) di Piero di Cosimo, databile al 1500-1505 circa e conservato nel Metropolitan Museum di New York. Fa parte della serie delle Storie dell'umanità primitiva*" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 13 - **"«***Il quarto stato*» *è un dipinto a olio su tela del pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo, realizzato nel*

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

1901. Dal 7 luglio 2022 è conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano" (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 15 - Paul Gauguin, «*Il Pasto*» noto anche come Le banane, dipinto realizzato nel 1891, conservato al Musée d'Orsay di Parigi (Immagine tratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Tolypeutes_tricinctus).

Pag. 19 - Francobollo. Immagine tratta da https://filatelia.poste.it/1000002103-fr-tem-enpa-ente-naz-prot-animali190521b.html

Pag. 21 – "*Le pitture rupestri sono pitture riportate sulle pareti di grotte risalenti alla preistoria a partire dal Paleolitico. Nelle stesse grotte sono stati anche rinvenuti graffiti rupestri. La funzione principale di questa espressione artistica era quella di propiziare una buona caccia (...) Grotta di Altamira, Spagna* (a sinistra) e *Grotte di Lascaux, Dordogna, Francia* (a destra)" (Immagini e testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 23 – "*Banconota da $10 del 1901 con bisonte americano disegnato da Charles R. Knight*" (Immagine e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Pag. 24 – Armadillo (Tolypeutes tricintus), tratto da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Tolypeutes_tricinctus

Pag. 25 – *"«Lo sbarco di Colombo» (Landing of Colombus), anche noto come Colombo approda a Guanahani nel 1492, è un dipinto di storia realizzato dall'artista statunitense John Vanderlyn nel 1847. Si trova nel Campidoglio di Washington"* (Dipinto e Testo tratto testualmente da Wikipedia).

Sonia Porta, nata a Brescia. E' laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma e avvocata iscritta all'albo degli avvocati del foro di Brescia. E' iscritta all'Unione delle Camere Penali Italiane. E' autrice del Libro (Racconto breve sul tema della giustizia riparativa) "*Due condannati pentiti e morti*, edito dalla Casa Editrice Marco Serra Tarantola di Brescia, pubblicato nell'ottobre 2025, e di Articoli giuridici pubblicati su Riviste sul tema del rapporto fra il Processo Penale e il Processo Mediatico, nonché su quello dell'Avvocato in Costituzione. In questa Rivista ha pubblicato nel mese di Maggio 2026 il Saggio *"(1946-2026) I sedici lustri dell'Assemblea Costituente, del Referendum Istituzionale e del primo voto delle donne*".

Pubblicato nel mese di Novembre 2026

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011 ISSN: 2239-0898

BREVI RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA. RISVOLTI GIURIDICI E NON SOLO

di Sonia Porta

ARACNE
www.aracne-rivista.it
info@aracne-rivista.it
https://www.facebook.com/aracnerivista
https://www.instagram.com/aracnerivista/

ARACNE è una rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa. Ha il codice ISSN 2239-0898 e rientra tra le riviste scientifiche (Area 10) rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).
© **Informazioni sul copyright**: tutti i diritti relativi ai testi e alle immagini pubblicati su ARACNE sono dei rispettivi Autori. Qualora il copyright non fosse indicato, si prega di segnalarlo all'editore (info@aracne-rivista.it). La riproduzione parziale o totale dei testi e delle immagini, anche non protetti da copyright, effettuata da terzi con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto atto alla sua trasmissione, non è consentita senza il consenso scritto dell'Autore.

